


# La protezione dei dati personali

**Il codice per la protezione dei dati personali** (detto anche "*Codice della privacy*") è una norma della Repubblica Italiana emanata con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Il Testo Unico, perché riunisce la normativa vigente in materia accumulatasi dal 1996, è ispirato all'introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione degli adempimenti e sostituisce la precedente normativa (legge 31 dicembre 1996, n. 675).


Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), che è in vigore a partire dal 25 maggio 2016 e si applica dal 25 maggio 2018. Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo regolamento.

**La norma**



Nell'era del digitale la **tutela della privacy** è divenuto uno degli obiettivi più importanti da perseguire. Riprese in pubblico, fotografie, abbonamenti a riviste, iscrizioni a piattaforme online: tutto viaggia velocemente nella rete, rendendo di dominio pubblico i dati personali.

**Il contesto**



Per porre un argine alla diffusione esagerata delle informazioni, la legge italiana ha previsto che alcune di esse possano essere trattate solamente con il **consenso espresso dell'interessato** o in alternativa con **l'autorizzazione preventiva del Garante della privacy**.

**Il metodo**



Si tratta dei cosiddetti **dati sensibili**.


Questi sono dei particolari dati personali che, per la loro delicatezza, necessitano di una disciplina particolare.

**Il bene  
tutelato**





I **dati personali** sono tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

**Il bene  
tutelato**



Tra i dati personali rientrano i **dati identificativi**, i **dati giudiziari** e quelli **sensibili**.

**Il bene  
tutelato**



## **I dati identificativi:**

permettono l'identificazione diretta della persona, come i dati anagrafici (nome e cognome), le immagini, le fotografie, ecc...

**Il bene  
tutelato: i dati  
identificativi**





## **I dati giudiziari:**

sono in grado di rivelare l'esistenza dei provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (sentenze penali di condanna oramai definitive, patteggiamento, decreto penale di condanna, ecc...) o la qualità di imputato o di indagato (carichi pendenti).

**Il bene  
tutelato: i dati  
giudiziari**



## **I dati sensibili:**


rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sensibili sono soggetti, per la loro delicatezza, ad un particolare trattamento giuridico.

**Il bene  
tutelato: i dati  
sensibili**



All'interno della categoria dei dati sensibili per la loro particolare importanza, sono sottoposti ad un trattamento ancora più rigido i dati idonei a rivelare lo **stato di salute**.

**Il bene  
tutelato: lo  
stato di salute**



La diffusione di immagini altrui non autorizzata integra innanzitutto un **illecito civile** e, in particolare, la violazione del cosiddetto **diritto all'immagine**, da cui discende il **divieto di pubblicazione delle fotografie**.

**La diffusione  
di immagini**



Il diritto all'immagine è tutelato dalle seguenti norme:

- **articolo 10 del codice civile** (sull'abuso di immagine altrui);
- **articolo 96 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941** (divieto di esporre il ritratto di una persona);
- **normativa sulla privacy.**

**La diffusione  
di immagini:  
tutela**

In particolare, l'articolo 6 del Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati, stabilisce la **necessità del consenso** per trattare i dati personali.

Sotto il primo profilo, quello civilistico, è possibile presentare un ricorso in via d'urgenza al tribunale per ottenere un ordine di immediata rimozione dell'immagine. La sentenza può anche fissare una penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle fotografie.

È poi possibile ottenere il **risarcimento del danno** eventualmente patito.

Sotto il profilo della tutela della privacy è possibile richiamare la **disciplina penale** che, appunto, prevede l'apposito **reato per la violazione dell'altrui privacy**. Reato che è ancor più grave nell'ipotesi in cui la vittima sia un minore.

**La diffusione  
di immagini:  
tutela**

# La diligenza del prestatore di lavoro

**Art. 2104**  
**Codice Civile**  
**Diligenza del prestatore di lavoro**

Il prestatore di lavoro deve usare la **diligenza** richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali **gerarchicamente dipende**



**Art. 2105  
Codice Civile  
Obbligo di Fedeltà**

Il prestatore di lavoro **non deve** trattare affari, per conto proprio o di terzi, in **concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio**

**Art. 2106**  
**Codice Civile**  
**Sanzioni Disciplinari**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di **sanzioni disciplinari**, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.

**Buon Lavoro**

